



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 50/2020

Oggetto: FI.D.ECO S.R.L. - IMPIANTO PER LO STOCCAGGIO PROVVISORIO, IL TRAVASO, RIEMPIMENTO, PRESSATURA E TRITURAZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PRODOTTI DA TERZI SITO IN GENOVA, VIA ALLA FERRIERA, 2 - P.D. N. 199 DEL 14.01.2010 E SS.MM.II. - RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE DI CUI AL PROV. DIR. N. 199/2010 ED INTEGRAZIONE DI CER.

In data 14/01/2020 il dirigente BRUZZONE MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione triennale 2019 - 2021 approvato in via definitiva con la Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 51 del 28 dicembre 2018;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. 25.07.2005, n. 151, recante "Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti";

Visto il Decreto Legislativo 18 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";

Visto il D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, recante "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)";

Vista la Legge Regionale 21.06.1999, n. 18 che attribuisce alle province/Città metropolitana di Genova l'approvazione dei progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

Vista la Legge Regionale 31.10.2006 n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

Visto il Prov. Dir. n.199 del 14.01.2010 con il quale è stata aggiornata ed integrata alla F.I.D.ECO. S.r.l. l'autorizzazione allo stoccaggio provvisorio di rifiuti e di travaso, riempimento, pressatura e triturazione di pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi presso l'impianto sito in via alla Ferriera 2 a Genova Pontedecimo;

Visti gli aggiornamenti, integrazioni e modifiche rilasciati con i successivi Prov. Dir. n. 3076 del 31.05.2012, n.6635 del 20.12.2012 e n. 1755 del 18.04.2013, confluiti ed accorpati nella Det. Dir. n.4407 del 01.12.2015;

Vista l'istanza presentata in data 16.09.2019, con cui la Società F.I.D.ECO. S.r.l. ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art.208 del D. Lgs. n. 152/2006 per la gestione del proprio impianto di stoccaggio provvisorio, travaso, pressatura, riempimento e triturazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

Considerata la contestuale richiesta di richiesta di 32 nuovi CER e loro inserimento nelle liste di rifiuti per i quali sono autorizzate le operazioni di miscelazione e cernita;

Preso atto che non sono previste variazioni impiantistiche né incrementi degli stoccaggi o dei quantitativi di rifiuti in lavorazione e che rimane invariato anche il flow chart delle lavorazioni effettuate sui rifiuti presso l'impianto che si allega nuovamente all'autorizzazione;

Vista la nota prot. n.47450 del 26.09.2019 con la quale è stato avviato il procedimento per la valutazione dell'istanza ex L. 241/90 s.m.i. ed ex art. 208 del D.Lgs. n.152/2006;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dall'Azienda in data 09.09.2020 a seguito di richiesta formulata in occasione di un sopralluogo svolto da parte di personale tecnico della Città Metropolitana di Genova presso l'impianto F.I.D.ECO. in data 08.01.2020;

Atteso, in particolare, che le linee di lavorazione dei rifiuti continuano ad essere così organizzate:

Linea A	Linea B	Linea C	Linea D	Linea E	Linea F	Linea G	Linea I	Linea L
Materiali contenenti solvente codice uscita prevalente o 190204* o 191211*	materiali non contenenti solvente codice uscita prevalente o 190204* o 191211*	Imballi P e NON P codice uscita prevalente o 190204* o 191211*	Rifiuti Assimilabili	Acque non contenenti solvente codice uscita prevalente o 190204* o 191211*	Olii Imballi codice uscita prevalente o 190204* o 191211*	Inerti	Raee	Estintori Imballi codice uscita prevalente o 190204* o 191211*
In questa linea sono lavorati/ miscelati solventi, fanghi	In questa linea sono lavorati/ miscelati acque, fanghi solidi non infiammabili	In questa linea sono lavorati separatamente e gli imballi vuoti puliti e vuoti sporchi	In questa linea sono lavorati/cerniti carta/cartone/ legno/imballaggi misti/Ingombranti	In questa linea sono lavorate /miscelate acque	In questa linea sono lavorati /miscelati olii e lubrificanti	Selezione manuale per l'eliminazione di eventuali frazioni estranee	Solo stoccaggio per i pericolosi e disassemblaggio per i non pericolosi	In questa linea vengono disassemblati / svuotati gli estintori a polvere

Atteso che i 32 nuovi CER richiesti ad integrazione di quelli già autorizzati sono i seguenti:

20 01 23*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
15 01 07	Imballaggi di vetro
15 01 09	Imballaggi in materia tessile
19 12 04	Plastica e gomma
16 07 08*	Rifiuti contenenti oli
13 01 12*	Cere e grassi esauriti
01 04 13	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 05 07	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
02 03 03	Rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
06 01 04*	Acido fosforico e fosforoso
17 09 03*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
10 11 13*	Fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose
10 11 05	Particolato e polveri
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
16 11 04	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
16 02 09*	Trasformatori e condensatori contenenti PCB
13 01 01*	Oli per circuiti idraulici contenenti PCB
13 01 05*	Emulsioni non clorate
13 01 09*	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13 01 11*	Oli sintetici per circuiti idraulici
17 01 01	Cemento
17 01 02	Mattoni
17 01 03	Mattonelle e ceramiche
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 05 06	Materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05
19 01 07*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 11*	Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
19 08 09	Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
19 13 01*	Rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 08	Rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati
20 03 06	Rifiuti prodotti dalla pulizia acque di scarico

Ritenuto di confermare le condizioni ed i limiti di cui al precedente titolo autorizzativo (Det. Dir. n. 4407 del 01.12.2015), con i quali a F.I.D.ECO S.r.l. era stato calcolato ed aggiornato il corretto importo di garanzia finanziaria costituita, ovvero:

- il limite massimo complessivo di rifiuti pericolosi e non pericolosi stoccabili presso l'impianto permene pari a 155 tonnellate;
- la quantità massima di rifiuti pericolosi in stoccaggio istantaneo sarà pari a 50 tonnellate;
- il limite massimo di rifiuti pericolosi in stoccaggio non destinati a triturazione o miscelazione o disassemblaggio sarà pari a 30 m³;
- il limite massimo di rifiuti non pericolosi in stoccaggio non destinati a triturazione o miscelazione sarà pari a 60 m³;
- la quantità massima di rifiuti sottoposti a operazioni di triturazione e/o miscelazione sarà pari a 10 t/g;

Considerato che i RAEE sono trattati e lavorati nel magazzino 5 e che, a seguito del sopralluogo effettuato presso l'impianto, risulta necessario che l'Azienda produca una relazione tecnica che esamini i requisiti dettati dagli allegati tecnici al D.Lgs. n. 49 del 14.03.2014 per tutte le fasi di gestione dei RAEE (stoccaggi, smontaggio, ecc.) prevedendo (ove necessario) di dotarsi dei previsti dispositivi di tutela ambientale;

Ritenuto di dover aggiornare le prescrizioni dell'autorizzazione con un allineamento alle autorizzazioni rilasciate ad altri analoghi impianti, in particolare, relativamente all'introduzione di regolamentazioni inerenti:

- il sistema interno di tracciabilità dei rifiuti;
- il sistema di pesatura dei carichi in ingresso ed in uscita dall'impianto;
- la miscelazione in deroga di talune tipologie di rifiuti;
- il sistema di omologa e di analisi sui rifiuti;
- la gestione dei RAEE;
- l'aggiornamento delle prescrizioni in tema di controlli radiometrici sui rifiuti (RAEE e rottami, prevalentemente);
- l'aggiornamento delle prescrizioni sulla gestione dei rifiuti;

Considerato che la modifica proposta con l'inserimento dei nuovi CER non configura variante sostanziale dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 35, comma 2 della L.R. n. 18/99 e non determina aumenti negli stoccaggi;

Valutato peraltro di dover inserire alcune prescrizioni inerenti i rifiuti contenenti PCB presenti tra i 32 nuovi CER richiesti;

Considerato che l'area su cui insiste l'insediamento è mappata nel Piano di Bacino del torrente Polcevera in Fascia A ed A*, area ad alta pericolosità idraulica in cui vige il regime di Fascia A – area inondabile con periodo di ritorno pari a 50 anni (fascia rossa);

Considerato anche che la richiesta di rinnovo non determina lavori edilizi o modifiche delle esistenti volumetrie né della logistica;

Vista la DGR n. 723/2013, che al par.1, lettera a), punto 3 dell'allegato prevede per la fascia A che siano "compatibili le occupazioni di suolo mediante depositi provvisori scoperti di materiali (...) purché risultino adeguatamente ancorati in caso di piena e amovibili in caso di necessità, e non costituiscano significativo ostacolo al deflusso";

Considerato quanto sopra indicato in tema di idraulica dell'area, si ritiene necessario chiedere all'Azienda di fornire una relazione tecnica che descriva gli interventi di messa in sicurezza dei carichi di rifiuti ed altri materiali presenti sulle aree esterne dell'insediamento in caso di situazioni

meteorologiche avverse e che risponda anche alle richieste di ancoraggio degli scarrabili ed una adeguata gestione dei vari contenitori stoccati sul piazzale anche quantificando il tirante idraulico prevedibile per quell'area. Nella relazione si ritiene necessario che l'Azienda produca anche un piano di protezione civile interno nel quale vengano indicate nel dettaglio le attività di autoprotezione nella gestione dei rifiuti ed altri materiali, in caso di condizioni meteo avverse, nonché in caso di diramazione dei differenti stati di allerta idrologico da parte della Protezione Civile Regionale;

Vista la relazione di sopralluogo dell'08.01.2020 che descrive ed aggiorna anche la situazione impiantistica riscontrata nell'insediamento;

Vista la documentazione planimetrica e la tabella rifiuti completa dei nuovi inserimenti, fornite dall'Azienda con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con il n.962 del 09.01.2020, a completamento della documentazione necessaria per il rilascio del presente Atto;

Considerato che l'istanza di modifica, presentata in data 11.05.2015, risulta completa di copia di distinta di pagamento effettuato in data 11.09.2019) pari a € 320,00 dovuti quale contributo per le spese di istruttoria, secondo quanto determinato con D.G.P. n.183/2011, da introitarsi secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Azione	Importo	Struttura Accertamento
3010002	3001624	320,00	1334/2019

Considerato che la Banca Dati Nazionale Antimafia ha restituito in data 04.10.2020 comunicazione antimafia ex art. 87 D.L. n.159/2011 come emendato dal D.Lgs. n. 218/2012 e dal D.Lgs. n. 153/2014, che indica la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

Vista la relazione istruttoria del 13 gennaio 2020 che costituisce presupposto al presente Atto, redatta da personale tecnico dell'ufficio rifiuti, scarichi e bonifiche della Città Metropolitana di Genova;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

A) di RINNOVARE, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e per anni 10 (dieci) dalla data del presente Atto, il Prov. Dir. n.199 del 14.01.2010 e ss.mm.ii con il quale era stata rilasciata l'autorizzazione alla FI.D.ECO. S.r.l. per la gestione dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Genova, via alla Ferriera 2, e di integrare alcuni CER nell'elenco dei rifiuti conferibili all'impianto, nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) nell'insediamento possono essere gestite le tipologie di rifiuti elencate nella tabella in **Allegato 1** (comprehensive dei 32 nuovi CER richiesti), con le ubicazioni degli stoccaggi e le attività effettuabili ivi indicate e secondo le disposizioni delle aree di stoccaggio individuate nella planimetria in **Allegato 2**, e le linee di lavorazione schematizzate con lo schema di flusso in **Allegato 3**. I tre allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto;
- 2) dovrà essere osservata, in qualsiasi momento, la disposizione dell'impianto con aree di lavorazione e stoccaggio lì rappresentate. Nessun rifiuto dovrà essere stoccato al di fuori delle aree indicate nell'allegata planimetria;
- 3) le attività dovranno essere svolte come descritte nella relazione tecnica allegata all'istanza di autorizzazione e nei precedenti atti in possesso di questa Amministrazione,

laddove non in contrasto con le prescrizioni del presente atto che, in ogni caso, prevalgono. Nello specifico si autorizzano:

- a. R13: operazione di messa in riserva dei rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12;
 - b. R12: operazione di cernita e selezione su alcune tipologie di rifiuti, tramite smontaggio RAEE, disassemblaggio, travaso;
 - c. D13: raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12;
 - d. D15: deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
- 4) lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti limiti quantitativi:
- il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente stoccabili istantaneamente è fissato in **155 t**;
 - nell'ambito di tale ultimo quantitativo la quantità massima di rifiuti pericolosi in stoccaggio non potrà essere superiore alle 50 tonnellate, di cui è pari a 30 m³ il limite massimo di rifiuti pericolosi in stoccaggio non destinati a triturazione e/o miscelazione e/o disassemblaggio;
 - nell'ambito del limite di 155 t. di cui sopra, il quantitativo massimo di rifiuti non pericolosi in stoccaggio è fissato in 105 t, di cui è pari a 60 m³ il limite massimo di rifiuti non pericolosi in stoccaggio non destinati a triturazione e/o miscelazione e/o disassemblaggio;
 - il quantitativo massimo di rifiuti che giornalmente potrà essere sottoposto a trattamento mediante disassemblaggio (dei RAEE) e/o triturazione e/o miscelazione è pari a 10 t/g;
- 5) all'arrivo all'impianto i carichi di rifiuti dovranno essere verificati da operatore dell'Azienda al fine di appurarne la corrispondenza di quanto dichiarato dai documenti di trasporto. I rifiuti non conformi a quanto indicato nei FIR in ingresso o a quanto autorizzato come ricevibile con il presente Atto, dovranno essere respinti. Ogni qual volta un carico di rifiuti venga respinto (per qualunque motivo), il gestore dell'impianto dovrà darne tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana di Genova (a mezzo FAX o PEC: pec@cert.cittametropolitana.genova.it) entro e non oltre 24 ore, trasmettendo copia del formulario di identificazione o altro documento equivalente;
- 6) tutti i rifiuti in ingresso all'impianto dovranno essere sottoposti a pesatura con gli esistenti sistemi di pesatura: pesa a ponte, transpallets e pesa a terra per carichi più piccoli. I risultati delle pesate dovranno essere stampati e registrati sul registro di carico e scarico rifiuti. Eventuali rilevanti difformità con quanto indicato nei FIR dovranno essere motivate ed indicate nella sezione "Note" del già citato registro. Dovranno essere conservati per almeno 5 anni gli scontrini/attestazioni delle pesate effettuate;
- 7) i sistemi di pesatura dovranno essere sottoposti a tarature periodiche secondo la frequenza indicata dal fornitore ed eseguite da parte di laboratorio abilitato all'esecuzione di tali verifiche. L'Azienda dovrà conservare i certificati di taratura per almeno 5 anni. L'Azienda dovrà fornire - entro 60 giorni dalla data di emanazione del presente Atto - alla Città Metropolitana di Genova una dichiarazione dei fornitori delle pesa o altro documento tecnico che attestino le necessarie frequenze manutentive ed il contenuto operativo di tali interventi sul sistema di pesatura. Le manutenzioni e le tarature dovranno essere annotate e descritte (modalità e contenuto degli interventi; esiti certificati delle tarature) su un apposito quaderno manutenzioni a pagine numerate, preventivamente vistato dalla Città Metropolitana di Genova;

- 8) in caso di disservizio dei sistemi di pesatura dei rifiuti in ingresso/uscita dall'impianto la Ditta dovrà provvedere al loro ripristino nei tempi più brevi possibili e comunque dovrà adottare altre modalità attendibili di ottenimento del peso dei carichi in ingresso ed in uscita dall'impianto. Si chiede all'Azienda di fornire la descrizione delle sopra citate modalità alternative di accertamento del peso delle diverse tipologie di carichi entro 60 giorni dalla data di emanazione del presente Atto;
- 9) prima dell'accettazione, i rifiuti in ingresso, dovranno essere immediatamente sottoposti ai controlli di radioattività, con apposita strumentazione portatile, da parte di personale della Società F.I.D.ECO e secondo la procedura di verifica redatta dall'E.Q. di II grado;
- 10) lo strumento di misura di radiazioni ionizzanti deve essere tarato, per frequenza e modalità, secondo le indicazioni della Norma UNI 10897:2013;
- 11) il controllo radiometrico sui carichi deve essere eseguito sull'area appositamente individuata nell'allegata planimetria. Al fine di evitare esposizioni indebite dell'operatore individuato, in caso di rilevazioni radiometriche positive il mezzo non debba essere movimentato sino all'arrivo dell'E.Q. che valuterà l'opportunità dello spostamento anche attraverso il calcolo di una preventiva stima del limite del valore di dose per il quale detto spostamento possa essere eseguito senza il pericolo di esposizioni indebite (da effettuarsi da parte dell'EQ). Tale stima dovrà essere effettuata tenendo conto della distanza tra il carico e l'operatore, tra il punto di misura ed il sito di messa in sicurezza (che deve essere interno all'insediamento) ed il tempo di percorrenza tra punto di misura e sito di messa in sicurezza;
- 12) l'Azienda dovrà proseguire nella compilazione di un registro delle rilevazioni effettuate che potrà essere ricompreso nei registri già istituiti dall'Azienda e che dovrà prevedere almeno l'indicazione di: data e ora della rilevazione; dati identificativi del carico atti alla ricostruzione della provenienza del rifiuto; esito delle misure; valore radiometrico del fondo ambientale misurato e firma dell'operatore che ha eseguito la rilevazione;
- 13) il controllo radiometrico deve essere eseguito da personale appositamente formato da un Esperto Qualificato (E.Q.) almeno di secondo grado;
- 14) ad ogni operatore della Società F.I.D.ECO (adeguatamente formato in tema di radiometria e relativi controlli) dovrà essere fornito un documento contenente le modalità di esecuzione dei controlli radiometrici, di annotazione degli esiti e di gestione delle eventuali non conformità rilevate e ritrovamento di materiale radioattivo. Tale documento dovrà essere consegnato in copia a ciascun operatore, attestandone l'avvenuta consegna;
- 15) il ritrovamento di materie od apparecchi recanti indicazioni o contrassegni che rendono chiaramente desumibile la presenza di radioattività, o il rilevamento di livelli anomali di radioattività su carichi di rifiuti in ingresso devono essere immediatamente comunicati all'Autorità di P.S. più vicina (art. 25 del d. lgs 230/95 e s.m.i.). Inoltre deve essere data comunicazione alla Prefettura di Genova ed ai competenti organi dell'S.S.N., del Comando Provinciale dei VV.FF., della Direzione Provinciale del Lavoro, e all'ARPAL;
- 16) le operazioni conseguenti il rilevamento di livelli anomali devono essere eseguite sotto la supervisione di un E.Q. almeno di secondo grado con apposito incarico, che curerà la sorveglianza fisica della radioprotezione;
- 17) ai fini di ottemperare alle rispettive competenze gli organi di controllo devono essere informati preventivamente delle operazioni poste in essere dall'Azienda a seguito del riscontro di livelli radiometrici anomali;
- 18) il tempo di stoccaggio dei rifiuti non deve superare i 12 mesi eccetto i rifiuti putrescibili o fermentescibili, per i quali lo stoccaggio dovrà essere limitato alla sola sosta tecnica dei

rifiuti presso l'insediamento F.I.D.ECO e comunque non potrà protrarsi per un periodo superiore a 5 giorni;

- 19) i rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee, secondo quanto consentito o vietato dalla parte IV del D. Lgs. n.152/2006;
- 20) lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti solidi (in collettame e non) e liquidi (in collettame e non) dovrà avvenire in recipienti adatti a ciascuna tipologia di rifiuti che saranno adibiti a contenere (quali, a mero titolo esemplificativo, fusti plastici e metallici, cisterne pallettizzate, big-bags, pallets, contenitori metallici ecc.) che dovranno essere sempre tenuti chiusi (ad eccezione degli scarrabili al coperto che vengono chiusi al momento del conferimento del carico a terzi) ed etichettati in modo leggibile (con etichette resistenti all'acqua ed ai prodotti contenuti) con indicazione del tipo di rifiuto contenuto e/o il relativo codice europeo CER;
- 21) tutti i rifiuti classificati come pericolosi devono essere stoccati al coperto, in aree dedicate ed attrezzate o all'interno di cassoni scarrabili stagni che vengono chiusi al momento della preparazione al trasporto verso impianti terzi. I non pericolosi devono in ogni caso essere stoccati secondo criteri di cautela, in zone dedicate ed opportunamente predisposte allo scopo;
- 22) i rifiuti che possono generare percolamenti e che non risultano stoccati in contenitori idonei a contenerli, devono essere collocati in aree attrezzate con cordolature o bacini di contenimento;
- 23) devono essere approntati e mantenuti sistemi idonei di prevenzione al contenimento di eventuali fuoriuscite e percolamenti di rifiuti in stoccaggio quali grigliati di raccolta, cordoli e/o bacini di contenimento, scaffalature, ecc. Tali sistemi dovranno essere sempre mantenuti integri, correttamente dimensionati (bacini di contenimento di capacità pari ad almeno 1/3 del volume complessivo dei contenitori stoccati e comunque non inferiore al volume del contenitore di maggiore volume), funzionali allo scopo e che dovranno essere ripristinati in caso di danneggiamenti;
- 24) lo stoccaggio in area esterna dei rifiuti costituiti da tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (CER 200121*) deve essere effettuato in cassonetti metallici stagni opportunamente etichettati;
- 25) oltre a quanto previsto al precedente punto 24), l'area esterna ai locali di stoccaggio deve essere mantenuta sgombra da rifiuti (salvo che per i movimenti di rifiuti in conferimento ed in imminente uscita dall'insediamento) e in ogni caso deve essere evitato il deposito di rifiuti al di fuori dei contenitori previsti per ciascuna tipologia;
- 26) i rifiuti dovranno essere movimentati solo all'interno del capannone, tranne quelli per cui viene autorizzato lo stoccaggio in area esterna ed in cassoni scarrabili coperti: in quest'ultimo caso il numero massimo di container autorizzati è pari a 4 da 30 m³, come da planimetria allegata. Gli stessi dovranno essere sempre mantenuti coperti tranne che nei momenti di carico/scarico degli stessi e dotati di stabile etichettatura;
- 27) i cassoni scarrabili previsti sul piazzale e destinati allo stoccaggio di rifiuti devono essere debitamente ancorati al suolo in modo da evitare qualunque trasporto di materiale da parte della piena dell'adiacente torrente nel caso in cui questo esondi. Si che venga inviata una relazione tecnica attestante l'esecuzione degli interventi entro 60 giorni dalla data di emanazione del presente Atto;
- 28) in caso di allerta meteorologica rossa o livelli di allerta di grado inferiore che possano comportare intensi fenomeni temporaleschi e rischio esondazione con conseguente possibile trascinarsi di rifiuti o altri materiali nell'adiacente torrente Riccò, i rifiuti stoccati in cassoni, fusti ed altri contenitori posti a terra sul piazzale (anche destinati al

riutilizzo) dovranno essere messi in sicurezza. Sempre allo scopo di pervenire ad una corretta gestione dei rifiuti e dei materiali in stoccaggio presso l'insediamento, evitando trascinalamenti o galleggiami di rifiuti in caso di esondazione, si chiede che la Società fornisca alla Città Metropolitana di Genova una relazione tecnica idraulica che:

- valuti le condizioni idrauliche anche alla luce del Piano di Bacino regionale e determini il tirante idraulico;
- descriva gli interventi operativi e gestionali di messa in sicurezza dei carichi di rifiuti ed altri materiali/contenitori presenti sulle aree esterne dell'insediamento in caso di situazioni meteorologiche avverse nonché in caso di diramazione dei differenti stati di allerta idrologico da parte della Protezione Civile Regionale;
- produca anche un piano di protezione civile interno nel quale vengano indicate nel dettaglio le attività di autoprotezione nella gestione dei rifiuti ed altri materiali, in caso di condizioni meteo avverse;

Detto studio dovrà essere fornito entro 90 giorni dalla data di emanazione del presente Atto alla Città Metropolitana di Genova; la quale, a seguito di disamina delle risultanze dello studio idraulico, si riserva di integrare le prescrizioni gestionali del presente Atto;

- 29) presso il centro di stoccaggio provvisorio non possono essere accettati materiali sfusi allo stato solido, né fanghi percolanti. I rifiuti liquidi dovranno essere conferiti all'impianto unicamente in contenitori a tenuta stagna, realizzati in materiale con adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico – fisiche del rifiuto stesso;
- 30) i rifiuti liquidi travasabili sono quelli indicati nella tabella in Allegato 1 (operazioni R12, D13). Nel caso in cui i rifiuti vengano conferiti al centro di stoccaggio in contenitori di piccole dimensioni, si dovrà provvedere ad una loro pallettizzazione all'arrivo in deposito in modo da renderne agevole la movimentazione mediante gli usuali mezzi di sollevamento (carrelli elevatori e transpallets);
- 31) per il settore lavanderia, dovrà essere fornito all'utente un contenitore di plastica con chiusura ermetica insieme ad un sacchetto in polietilene HD, per contenere i reflui provenienti dall'impianto lavasecco;
- 32) non potranno essere manipolati i rifiuti tessili di cui ai CER 200110 e 200111;
- 33) i rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro dando luogo ad una possibile formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra di loro;
- 34) le pile e gli accumulatori esausti saranno ritirati con contenitori a tenuta stagna, idonei al trasporto, e portati al deposito ove saranno scaricati dal mezzo con muletto e depositati in aree coperte, protette dagli agenti meteorici e poste su supporto munito di un sistema di raccolta degli eventuali sversamenti acidi oppure in contenitori a tenuta e posti al coperto. A tal fine i dispositivi di intercettazione delle fuoriuscite dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi;
- 35) si autorizzano anche le attività di colatura dei residui di vernici e fondami presenti nei fusti conferiti a F.I.D.ECO e svolte nel "Magazzino 6", per le quali dovrà in ogni caso essere garantita la tracciabilità interna.
- 36) la Società potrà dotarsi di ulteriori strutture operative ove alloggiare i fusti contenenti rifiuti liquidi. Dette strutture potranno essere costituite da scaffalature in acciaio dotate di vasche di raccolta dimensionate secondo un volume a norma e coerente con i quantitativi sopra stoccati in fusti posizionati su pallets. Dovranno comunque essere attuati tutti gli accorgimenti tecnici ed organizzativi atti ad impedire, sia nella fase di movimentazione

che in quella di stoccaggio provvisorio, interferenze e/o commistioni tra rifiuti per i quali siano ipotizzabili incompatibilità chimico-fisiche;

- 37) fatto salvo quanto consentito in Allegato 1, i rifiuti pericolosi devono essere tenuti separati dai rifiuti non pericolosi, mentre i rifiuti contenenti PCB non potranno essere accorpati con altre tipologie di rifiuti;
- 38) al fine evitare eventuali emissioni sia liquide che aeriformi i rifiuti solidi polverulenti e quelli non in possesso delle caratteristiche chimico-fisiche idonee al trattamento meccanico dovranno essere raggruppati in un cassone scarrabile lasciando inalterato il loro imballaggio originario;
- 39) ogni singola tipologia di rifiuti deve essere stoccata in area definita (per la collocazione delle aree si fa riferimento alla planimetria in Allegato 2) ed opportunamente individuata da cartelli riportanti il codice CER e la descrizione del rifiuto ivi depositato;
- 40) le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere identificate da apposita segnaletica orizzontale e/o verticale. La superficie delle aree di conferimento e di messa in riserva dovrà essere pavimentata e sempre mantenuta integra, ripristinandola in caso di danneggiamenti;
- 41) i contenitori mobili (fusti, serbatoi, big bags, scarrabili) non possono essere immagazzinati su più di tre livelli e deve comunque essere garantito lo spazio sufficiente a consentirne le ispezioni su almeno tre lati e su almeno un lato per i siti di stoccaggio che per logistica interna e ubicazione nell'insediamento non consentano l'immediato raggiungimento di ogni collo su tre lati. Dovrà, in ogni caso, essere sempre garantito uno spazio di manovra sufficiente ad effettuare spostamenti dei colli in caso di necessità ispettive e di accessibilità da parte degli enti deputati al controllo;
- 42) nei cicli di lavorazione realizzati da F.I.D.ECO sono previste operazioni di messa in riserva e deposito preliminare, nonché operazioni preliminari al recupero e/o allo smaltimento quali ad esempio cernita, separazione, pressatura, miscelazione, raggruppamento, riconfezionamento, condizionamento. Le operazioni di pre-trattamento (travaso, riconfezionamento, raggruppamento, colatura, ecc.) su taluni CER elencati in Tabella 1, sono ammesse a condizione che le stesse vengano effettuate all'interno del capannone o sotto tettoia, in apposite aree. In caso di travasi di liquidi l'area dovrà inoltre essere dotata di dispositivi per contenere eventuali sversamenti di materiale. A tal fine i dispositivi di intercettazione delle fuoriuscite dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi;
- 43) le porzioni di rifiuti derivanti dalle operazioni di pretrattamento che costituiranno un residuo delle medesime operazioni (quali, ad es. la selezione e la cernita), dovranno essere smaltite come rifiuto prodotto dall'impianto, oppure, se derivanti da operazioni di cernita con separazione dagli imballaggi, utilizzo del codice del rifiuto in ingresso e di quello dell'imballaggio separato;
- 44) i rifiuti destinati al solo deposito preliminare (D15) o alla mera messa in riserva (R13) non possono essere oggetto di alcuna manipolazione, lavorazione, selezione o miscelazione, se non per i CER la cui miscelazione è finalizzata al mero accorpamento di rifiuti di analoga natura e provenienza, ai fini dell'ottimizzazione dei carichi in uscita;
- 45) esclusivamente con la finalità di produrre miscele ottimizzate ai fini dello smaltimento/recupero, è consentita la miscelazione di taluni CER di cui alla tabella in Allegato 1 con altri rifiuti nella stessa linea di lavorazione (in deroga all'art. 187, comma 1 del d. lgs. n. 152/2006 e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo medesimo);
- 46) le operazioni relative alla miscelazione dei rifiuti devono essere classificate come:

- R12 se l'operazione di miscelazione è finalizzata al recupero dei rifiuti;
 - D13 se l'operazione di miscelazione è finalizzata allo smaltimento dei rifiuti;
- 47) la Società potrà effettuare lo svuotamento (con l'ausilio di muletto "girafusti"), nei cassoni scarrabili già posizionati in area esterna, dei contenitori da 1 m³ contenenti i rifiuti triturati appartenenti al medesimo gruppo di rifiuti per cui è stata autorizzata la miscelazione, eventualmente già presenti nel cassone allo stato "sfuso";
- 48) le operazioni di miscelazione in deroga di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolo, e di rifiuti pericolosi e non pericolosi, destinati allo smaltimento presso impianti terzi, devono essere effettuate da F.I.D.ECO nel rispetto delle seguenti condizioni minime:
- a) la miscelazione dev'essere effettuata tra rifiuti con analogo stato fisico e con caratteristiche chimico-fisiche compatibili in condizioni di sicurezza. La miscelazione è finalizzata a produrre miscele di rifiuti ottimizzate;
 - b) non devono essere effettuate miscele di rifiuti che possano dare origine a reazioni ed in particolare a reazioni esotermiche, polimerizzazione, di sedimentazione e di sviluppo di gas tossici o odori molesti o comunque di variazione dello stato fisico;
 - c) non è consentita la miscelazione tra rifiuti con la sola finalità di pervenire ad una diversa classificazione dei rifiuti di partenza, né la miscelazione finalizzata alla diluizione;
 - d) dovrà essere evitata la miscelazione di rifiuti aventi classi di pericolosità a priori incompatibili: H1-H2-H9-H12;
 - e) le operazioni di miscelazione devono avvenire previa valutazione preliminare da parte del Gestore dell'impianto, sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche;
 - f) la miscelazione tra rifiuti non pericolosi, tra rifiuti pericolosi (anche aventi classi di pericolosità diverse) e tra rifiuti pericolosi e non pericolosi dovrà avvenire solo ed esclusivamente allo scopo di ottimizzare le successive operazioni di smaltimento/recupero, e comunque non potrà essere operata alcuna miscelazione tra rifiuti incompatibili o finalizzata alla diversa classificazione dei rifiuti originari;
 - g) i rifiuti prodotti dalla miscelazione dovranno essere precauzionalmente sempre classificati pericolosi, se tra i rifiuti miscelati vi sarà almeno un rifiuto pericoloso. La miscela dovrà essere riclassificata secondo i criteri previsti dalle norme vigenti o dalle Linee guida ministeriali previste dal D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - h) il codice CER attribuito alla miscela in uscita deve, di norma, derivare dalla filiera 19 della codifica europea o dovrà corrispondere al CER prevalente tra quelli costituenti il carico in uscita. Nel caso di miscele anche di un solo rifiuto pericoloso con rifiuti non pericolosi il codice risultante dovrà essere rideterminato mediante analisi chimica, o (in alternativa) essere applicato il codice più severo, originario del rifiuto pericoloso;
- 49) ai rifiuti ottenuti dalle operazioni di triturazione/miscelazione/accorpamento/travasamento potranno essere attribuiti codici CER della famiglia 19.XX.XX ed in particolare:
- 19.02.03: miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
 - 19.02.04*: miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
 - 19.12.12: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11
 - 19.12.11*: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose

- in alternativa, tranne che per le operazioni di triturazione, potrà essere utilizzato il codice CER prevalente della miscela;
- 50) la miscelazione deve essere effettuata adottando procedure atte a garantire la tracciabilità delle operazioni eseguite, dall'ingresso al conferimento a terzi. Devono risultare individuabili sulla base delle registrazioni effettuate sul sistema informatico interno di gestione dei rifiuti, le tipologie, le quantità dei rifiuti avviati a miscelazione e i serbatoi oggetto della miscelazione stessa, oltre ai dati sui singoli carichi in ingresso, utili a consentire una reale tracciabilità degli stessi all'interno dell'impianto;
- 51) i dati relativi alle operazioni di miscelazione dovranno essere archiviati informaticamente in file .pdf o in formato cartaceo, e dovranno essere conservati per almeno 5 anni;
- 52) sui rifiuti non potranno essere svolte operazioni che compromettano le successive possibili operazioni di recupero di materia, che dovrà essere privilegiato rispetto al recupero energetico ed allo smaltimento;
- 53) agli impianti adibiti al travaso e al trattamento meccanico potranno essere avviate al massimo **283,8 t/annue** di rifiuti;
- 54) la Società dovrà garantire l'approntamento ed il costante aggiornamento di un sistema interno di tracciabilità dei rifiuti, compilando l'apposita modulistica predisposta nell'ambito della certificazione ISO 14001 o altra documentazione meglio vista. In particolare, il sistema deve garantire:
 - a) di verificare l'idoneità del rifiuto in ingresso, con riferimento alla procedura di accettazione e verifica dei carichi in ingresso all'impianto;
 - b) di disporre, mediante accesso immediato, di tutte le informazioni relative alle caratteristiche merceologiche ed all'origine dei rifiuti in ingresso;
 - c) di mantenere la tracciabilità del rifiuto durante tutte le fasi del processo, assicurando la possibilità di individuare, in ogni momento, la posizione di ogni rifiuto presente in impianto;
 - d) di documentare, mediante apposite registrazioni/annotazioni, le varie fasi del processo, esplicitando i flussi in ingresso ed in uscita.
- 55) entro 30 giorni dalla data di emanazione del presente Atto, l'Azienda dovrà produrre una relazione tecnica che descriva nel dettaglio il sistema di tracciabilità implementato secondo i criteri minimi richiesti al precedente punto;
- 56) il sistema di tracciabilità interna dovrà sempre tener conto dell'accorpamento dei rifiuti per la formazione di carichi omogenei, in termini di incrementi a formare i carichi in uscita. Dovrà inoltre dare evidenza dei carichi e degli scarichi e delle movimentazioni dei rifiuti provenienti da attività di microraccolta sul territorio e dalle operazioni di pre-trattamento (travaso, riconfezionamento, raggruppamento, accorpamento, miscelazione, colatura);
- 57) l'Autorità Competente si riserva di richiedere ulteriori modifiche o integrazioni al sistema di tracciabilità proposto dall'azienda, sulla base degli esiti dei sopralluoghi periodici che verranno effettuati in impianto e della conseguente verifica della piena efficacia del sistema;
- 58) il sistema di tracciabilità interna dei rifiuti dovrà essere compilato e verificato dal responsabile dell'impianto;
- 59) la Società F.I.D.ECO è autorizzata anche allo stoccaggio di alcuni CER, rientranti nella disciplina di cui al D. Lgs. n. 49/2014 (RAEE) e facenti parte dell'elenco rifiuti in ingresso di cui alla tabella 1. Tali rifiuti devono essere stoccati unicamente in aree al coperto;

- 60) la Società F.I.D.ECO dovrà gestire le aree di stoccaggio RAEE (individuate sull'allegata planimetria), le attrezzature collegate, le dotazioni ed i sistemi di contenimento di eventuali fughe o sversamenti, in conformità ai criteri individuati D. Lgs. n. 49/2014;
- 61) le aree di stoccaggio di dette apparecchiature dismesse devono essere opportunamente contrassegnate, avendo riguardo di evitare un accatastamento privo di opportune cautele e misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità stessa delle apparecchiature;
- 62) deve essere garantito il rispetto delle norme tecniche di cui al D. Lgs. n. 49/2014 per lo stoccaggio dei RAEE dismessi, con divieto di utilizzare per la movimentazione e la selezione strumenti atti a lesionare i RAEE stessi o i loro componenti, ovvero a causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente, o a compromettere le successive operazioni di recupero;
- 63) i RAEE che potenzialmente potrebbero dare origine a percolamenti dovranno essere posti su supporto munito di un sistema di raccolta e contenimento degli eventuali sversamenti acidi oppure in fusti (o altri idonei contenitori) posti al coperto ed adeguatamente etichettati (CER + definizione rifiuto). A tal fine i dispositivi di intercettazione delle fuoriuscite (bacini, grigliati di raccolta, cordolature, ecc.) dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi, mentre i recipienti e i contenitori impiegati per lo stoccaggio dei RAEE dovranno possedere adeguate caratteristiche di resistenza in relazione alle proprietà chimico – fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi;
- 64) lo smontaggio dei RAEE e l'eventuale estrazione di liquidi deve essere effettuata sull'area operativa coperta e regimata verso il sistema di raccolta delle acque (individuata in planimetria). L'attività di smontaggio viene effettuata su banco fisso e con l'ausilio di strumentazione meccanica.
- 65) è vietata ogni forma di stoccaggio di tale tipologia di rifiuti presso il capannone al di fuori di quanto specificatamente autorizzato con il presente atto; non è comunque consentito lo stoccaggio di RAEE in cumuli su aree non coperte o non adeguatamente impermeabilizzate;
- 66) i rifiuti sanitari devono essere gestiti, stoccati e smaltiti secondo i dispositivi del D.P.R. n. 254/2003;
- 67) si chiede all'Azienda di fornire - entro 30 giorni dal ricevimento del presente Atto - l'ubicazione, le caratteristiche e i dimensionamenti dei sistemi di contenimento che già ha in dotazione e quelli di cui intende dotarsi per adempiere alle prescrizioni qui impartite ai punti 23) e 63), tenendo conto che, per i rifiuti liquidi, dovranno avere una capacità pari ad almeno 1/3 del volume complessivo dei contenitori stoccati e comunque non inferiore al volume del contenitore più capiente posto sopra di essi;
- 68) tutti i contenitori dei rifiuti devono essere mantenuti perfettamente chiusi al fine di evitare emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili, nonché rischi di sversamenti accidentali del contenuto;
- 69) gli eventuali cordoli di contenimento e l'impermeabilizzazione della pavimentazione del capannone di stoccaggio devono essere sempre mantenuti integri e ripristinati in caso di danneggiamenti;
- 70) le scaffalature e le vasche di raccolta adibite allo stoccaggio di rifiuti liquidi devono essere sempre mantenute integre e riparate in caso di danneggiamenti;
- 71) le eventuali acque di lavaggio dei vari contenitori dei rifiuti dovranno essere stoccate separatamente ed avviate ad idoneo smaltimento;

- 72) i rifiuti contenenti sostanze lesive all'ozono stratosferico devono essere stoccati in maniera tale da evitare il rilascio di tali sostanze e quindi avviati presso impianti di smaltimento e/o recupero specificatamente autorizzati al trattamento di tali tipologie, così come previsto dalla normativa di settore;
- 73) per le tipologie di rifiuti prodotti non comprese tra quelle sopra specificate e/o inserite nella tabella in Allegato 1, la Società dovrà ottemperare alle condizioni previste per il deposito temporaneo previste dall'art.183 comma 1) lettera m) del D. Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;
- 74) rifiuti non pericolosi aventi codice a specchio dovranno essere corredati da certificato analitico fornito da ciascun produttore in occasione del primo conferimento di rifiuti presso l'impianto F.I.D.ECO S.r.l. che andrà aggiornato almeno con frequenza annuale (dalla data di emissione del certificato analitico), o in caso di modifiche al ciclo produttivo di provenienza, incluse le modifiche di sostanze impiegate nei cicli produttivi da cui hanno origine i rifiuti. L'analisi chimica di caratterizzazione del rifiuto dovrà essere finalizzata ad escludere la pericolosità del rifiuto stesso. A tal fine, dovranno essere ricercati i parametri analitici maggiormente significativi sulla base dell'origine del rifiuto e del suo impiego in altri cicli produttivi. Per i rifiuti per i quali risulta tecnicamente impossibile l'effettuazione di campionamento ed analisi, questa potrà essere sostituita da un'analisi merceologica di caratterizzazione. Detta analisi merceologica dovrà contenere una descrizione di dettaglio dell'attività che ha generato il rifiuto, con l'indicazione precisa della composizione e delle caratteristiche specifiche del rifiuto, incluse informazioni dettagliate sulla non pericolosità ed i motivi che non consentono l'esecuzione dell'analisi chimica;
- 75) per i rifiuti pericolosi dovrà essere allegata ai FIR adeguata documentazione attestante la corretta attribuzione delle classi di pericolo, in conformità al Regolamento 18 dicembre 2014 n.1357/2014/CE;
- 76) i certificati analitici relativi alle analisi di caratterizzazione dei rifiuti, timbrati e firmati da Chimico iscritto all'Albo professionale, devono contenere almeno i seguenti elementi: l'indicazione di chi ha effettuato il campionamento (produttore o addetto al laboratorio e metodica adottata) il cui verbale dovrà essere redatto in conformità alla norma tecnica UNI 10802:2013; denominazione precisa del rifiuto (non solo quella del CER); esauriente descrizione del rifiuto (aspetto, colore, esame organolettico, omogeneità o meno, etc.); la determinazione dei parametri rilevati sia ai fini della classificazione che dello smaltimento/recupero; l'indicazione dei metodi analitici usati; i limiti di concentrazioni applicabili al caso, le frasi di rischio applicabili alle sostanze. Il giudizio di classificazione dovrà contenere (ad es. in base alle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo che ha prodotto il rifiuto) il motivo per cui sono stati selezionati i parametri analizzati e a quali sostanze si è fatto riferimento per decretare se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso;
- 77) sono esclusi dall'obbligo di verifica analitica o merceologica preventiva al ricevimento dei carichi di rifiuti in impianto, tutti i rifiuti non pericolosi aventi codice a specchio conferiti all'impianto F.I.D.ECO da un produttore in quantità annue inferiori a 2000 kg (per ogni singolo CER), in un'unica o più soluzioni. In caso di superamento non programmato della soglia sopra citata di 2.000 kg dovrà essere eseguita la verifica analitica sul carico, già conferito in impianto, che ha determinato tale superamento. In attesa degli esiti delle analisi, il rifiuto dovrà essere collocato sull'apposita area "Rifiuti in analisi" prima del definitivo avvio alle attività di smaltimento/recupero, oppure direttamente sull'area di stoccaggio definitivo, con opportuna identificazione e con la dicitura "rifiuti in analisi", mantenendoli separati dagli altri rifiuti;
- 78) per rifiuti non pericolosi definiti con codice a specchio derivanti sempre dalla medesima attività, anche se svolta da soggetti diversi, potrà essere valutata l'esenzione dall'obbligo di analisi finalizzate al giudizio di non pericolosità, sulla base di studi specifici che F.I.D.ECO S.r.l. dovrà presentare alla Città Metropolitana di Genova. Tali studi dovranno

contenere elementi analitici e valutativi volti ad attestare la costanza nel tempo nell'attribuzione delle caratteristiche di pericolosità o del giudizio di non pericolosità al medesimo rifiuto su un trend significativo di dati in termini numerici (almeno 10 analisi eseguite in un arco temporale non inferiore a 3 mesi). L'Autorità competente provvederà a dare o meno il suo assenso allo studio proposto;

- 84) le operazioni di triturazione di materiali polverulenti o generanti emissioni di COV dovranno essere eseguite esclusivamente con il trituratore del magazzino 6 collegato al sistema di captazione e abbattimento sempre regolarmente in funzione. Il trituratore del magazzino 5, non collegato al sistema di captazione dovrà essere utilizzato esclusivamente per la triturazione grossolana di materiali non generanti emissioni in atmosfera;
- 85) le operazioni di travaso e pompaggio di liquidi dovranno essere eseguiti esclusivamente nel magazzino 2 e in prossimità della presa di aspirazione regolarmente in funzione;
- 86) le operazioni di travaso e pressatura degli imballaggi o dei contenitori e le operazioni di pressatura dovranno sempre essere effettuate con i sistemi di captazione e abbattimento tenuti regolarmente in funzione. Non è consentito il by-pass degli impianti di depurazione;
- 87) la Società F.I.D.ECO. dovrà sempre garantire il funzionamento dell'impianto di aspirazione e dell'apparecchio contaore (con almeno 4 cifre) ad esso asservito;
- 88) l'emissione E1 dovrà essere mantenuta entro i seguenti limiti (riferiti a 0°C e 1013 hPa):
- portata: 20 000 Nm³/h
 - polveri: 18 mg/Nm³
 - COV 20 mg/Nm³

con l'ulteriore limitazione, nel rispetto del limite totale indicato per il parametro COV, dei seguenti valori di concentrazione massima relativi per Classe di COV eventualmente emessi, (Tab. D, punto 4, Allegato I alla Parte Quinta del D. Lgs. n.152/2006):

I Classe: 5 mg/Nm³

II, III, IV, V Classe: 20 mg/Nm³

- 89) con cadenza annuale (01.01.- 31.12 di ogni anno) la Società dovrà sottoporre a verifica analitica le emissioni E1 nelle condizioni più gravose di esercizio per la determinazione dei parametri già individuati al precedente punto 88) secondo le seguenti metodologie:

Manuale UNICHIM. n. 158/1988	Misure alle emissioni. Strategie di campionamento e criteri di valutazione.
Norma UNI EN ISO 16911-1:2013	Emissione da sorgente fissa. Determinazione manuale ed automatica della velocità e della portata di flussi in condotti. Parte 1 : metodo di riferimento manuale.
Norma UNI EN 15259:2008	Emissioni da sorgente fissa. Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione.
Norma UNI EN 13284-1:2017	Emissioni da sorgente fissa. Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Parte 1: Metodo manuale gravimetrico

Norma UNI CEN/TS 13649:2015	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa. Metodo mediante carboni attivi e desorbimento con solvente.
--------------------------------	---

L'utilizzo di metodiche diverse da quelle sopra riportate dovrà essere preventivamente concordato con la Città Metropolitana di Genova.

I risultati delle verifiche analitiche dovranno essere a disposizione degli enti di controllo presso lo stabilimento a partire dal 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del campionamento. I referti dovranno essere conservati presso lo stabilimento per almeno 5 anni;

- 90) in caso di disservizio degli impianti di abbattimento per il particolato e per i COV, la lavorazione a monte dovrà essere immediatamente sospesa e non potrà essere ripresa fino al ripristino della funzionalità dell'impianto di abbattimento stesso. Tale procedura dovrà essere seguita anche in caso di disservizio dell'apparecchio contaore;
- 91) la Società dovrà provvedere alla completa sostituzione dei carboni attivi (densità = 500 kg/m³) del sistema di abbattimento COV afferenti all'emissione E1 almeno ogni 270 ore di funzionamento della cabina, misurate dal dispositivo contaore. Dovrà inoltre sostituire il filtro sintetico a parete ed i prefiltri a secco del magazzino 2 almeno ogni 150 ore di funzionamento misurate dallo stesso dispositivo;
- 92) la Società dovrà provvedere ad una manutenzione ordinaria del ciclone asservito alle operazioni di trasferimento carboni attivi esausti in big-bags (controllo e pulizia) ogni qual volta si renderà necessario;
- 93) la Società dovrà annotare sul registro, regolarmente vistato dalla Città Metropolitana di Genova, gli eventuali disservizi e le manutenzioni ordinarie e straordinarie agli impianti di abbattimento (filtri e carboni attivi), con indicazione della data, del tipo di intervento effettuato e del corrispondente numero di ore registrate al contaore al momento della manutenzione. Il registro dovrà essere conservato per almeno 5 anni dall'ultima registrazione e messo a disposizione delle Autorità preposte al controllo;
- 94) la Società dovrà presentare annualmente alla Città Metropolitana di Genova una dichiarazione relativa al quantitativo complessivo di rifiuti movimentati (espressi in t/anno) e riferiti all'anno precedente la dichiarazione stessa. Contestualmente dovrà comunicare il numero di ore di funzionamento della cabina e dell'impianto di aspirazione ad essa asservito, come risultato dall'apparecchio contaore; il numero di sostituzioni del materassino filtrante, delle celle filtranti e dei carboni attivi asserviti alla cabina effettuate durante l'anno cui è riferita la dichiarazione; il quantitativo di carboni attivi sostituiti; il numero di ore registrate al contaore al momento delle sostituzioni dei carboni attivi e dei filtri per le polveri;
- 95) la data entro cui far pervenire la dichiarazione di cui al precedente punto 94) è fissata al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento;
- 96) tutti i rifiuti in uscita dovranno in ogni caso essere destinati prioritariamente al recupero, ovvero a soggetti debitamente autorizzati per lo smaltimento finale;
- 97) i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione e sottoposti a pesatura, devono essere conferiti a soggetti autorizzati prioritariamente per il recupero o lo smaltimento finale o per ulteriori operazioni di messa in riserva o deposito preliminare presso terzi purché venga garantita la tracciabilità delle operazioni;
- 98) la Ditta è tenuta, ogni qual volta si avvalga di terzi per operazioni di smaltimento e/o recupero e/o ulteriore stoccaggio, successive allo stoccaggio e/o al trattamento dei rifiuti,

ad accertarsi che questi siano in possesso dei necessari titoli autorizzativi (autorizzazioni e iscrizioni), richiedendo copia della relativa documentazione;

- 99) tutti i rifiuti omogenei originati dalle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento effettuate sui rifiuti solidi o liquidi devono essere codificati con un CER appartenente alla famiglia dei 19 12 xx. o in alternativa con il codice prevalente costituente il carico;
- 100) i rifiuti solidi o liquidi in collettame stoccati in mera messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15) manterranno in uscita il loro codice CER d'ingresso;
- 101) per i rifiuti in uscita, classificati come non pericolosi aventi codice a specchio, l'Azienda dovrà effettuare analisi chimiche o merceologiche di caratterizzazione dei rifiuti in occasione di ogni conferimento, qualora non siano presenti le analisi annuali in ingresso dei carichi conferiti che vanno a formare il carico in uscita;
- 102) per i rifiuti in uscita l'Azienda dovrà effettuare analisi chimiche secondo le seguenti modalità:
 1. sui tutti i rifiuti per i quali gli impianti di destino richiedono analisi, secondo quanto previsto dal PMC;
 2. in occasione di ogni conferimento per i rifiuti classificati come non pericolosi aventi codice a specchio, ad esclusione dei rifiuti in mero R13 o D15 nel caso in cui la partita di rifiuti destinata a smaltimento/recupero sia composta da frazioni tutte riconducibili ad omologa e per i quali valgono le analisi in ingresso nei casi previsti dalle prescrizioni precedentemente impartite;
 3. in alternativa all'analisi chimica, per i rifiuti per i quali risulti poco significativa o tecnicamente non fattibile l'effettuazione di un campionamento rappresentativo e l'analisi chimica (es. rottami ferrosi, imballaggi), potrà essere effettuata una caratterizzazione di base che dovrà contenere una descrizione dettagliata dell'attività che ha generato il rifiuto, con l'indicazione precisa della composizione e delle caratteristiche specifiche del rifiuto, incluse informazioni dettagliate sulla classificazione di pericolosità e i motivi che non consentono l'esecuzione dell'analisi. Tale dichiarazione dovrà essere firmata dal responsabile tecnico d'impianto;
 4. scheda di sicurezza (in luogo dell'analisi) in caso di prodotti chimici integri;
- 103) gli eventuali sversamenti accidentali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, se miscelati, dovranno essere assorbiti con prodotti specifici ad alto assorbimento (la cui presenza deve essere sempre garantita all'interno dell'impianto) e smaltiti come rifiuti pericolosi, presi in carico da F.I.D.ECO come rifiuti prodotti in proprio;
- 104) l'area esterna interessata direttamente allo stoccaggio dei rifiuti, dovrà essere sottoposta ad operazione di pulizia mediante spazzamento meccanico e/o manuale;
- 105) deve essere comunicata alla Città Metropolitana di Genova ogni eventuale variazione del nominativo del responsabile tecnico dell'impianto, corredando con lettera di accettazione della carica da parte dello stesso incaricato, qualora diverso dal responsabile legale della Società;
- 106) ogni eventuale modifica gestionale dell'impianto (quantitativi, tempi di stoccaggio, ecc.) dovrà essere autorizzata dal competente Ufficio della Città Metropolitana di Genova;
- 107) entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente Atto dovrà essere consegnata in originale la copia per il soggetto beneficiario della garanzia finanziaria già prestata a favore della Città Metropolitana di Genova, che dovrà essere aggiornata (o esserne costituita una sostitutiva) ad un importo pari a **406.330,98 €** (corrispondente ad un

massimo di 10 t/g di trattamento ed allo stoccaggio di 30 m³ di RP e 60 m³ di RnP, comprensivo di adeguamento ISTAT) con una delle seguenti modalità:

- i. reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche ed integrazioni
 - ii. polizza fideiussoria che preveda l'espressa rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte dell'Amministrazione beneficiaria;
- 108) la garanzia finanziaria prestata in osservanza alla prescrizione di cui al punto 107) dovrà coprire l'intera durata dell'autorizzazione e sarà svincolabile al termine delle verifiche e valutazione delle condizioni del sito e comunque entro i due anni successivi alla scadenza. Nel caso il contratto stipulato con l'istituto di garanzia abbia termine prima della scadenza dell'autorizzazione, tale termine implicherà la stessa prassi con svincolo a seguito di verifiche. Se tale garanzia non dovesse essere sostituita o compensata da nuovo contratto, prima della scadenza della copertura precedente, l'autorizzazione risulterà automaticamente sospesa senza dilazione di termini, fino a trasmissione e accettazione da parte del beneficiario della nuova polizza fideiussoria. Fa eccezione il tacito rinnovo periodico della medesima polizza che dovrà comunque rispondere delle eventuali necessità d'intervento per fatti o eventi riferibili all'intera durata dell'attività;
- 109) l'entità della garanzia di cui al precedente punto 107) potrà essere ridotta del 40% in caso di possesso per l'impianto della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001 o del 50% se l'impresa è registrata ai sensi del regolamento EMAS 1221/2009/CE; la Ditta dovrà inviare tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova, ogni eventuale attestazione di certificazioni di qualità (o suo rinnovo) ottenuta;
- 110) deve essere mantenuta la polizza assicurativa a copertura di eventuali danni ambientali e danni a terzi derivanti dall'esercizio dell'attività;
- 111) ogni modifica, anche non sostanziale, in corso d'opera o di esercizio, dovrà essere oggetto di preventiva comunicazione alla Direzione Ambiente – Ufficio Rifiuti, Scarichi e Bonifiche di questa Amministrazione secondo le procedure disciplinate dall'art. 35 della L.R. n. 18/99 in particolare con riferimento a:
- a. modifiche strutturali
 - b. classificazione dei rifiuti
 - c. modalità e quantità dei rifiuti oggetto di stoccaggio (espresse in m³ istantanei);
 - d. modalità e quantità dei rifiuti oggetto di trattamento (espresse in t/g);
 - e. tipologia di pavimentazione;
 - f. tipologia di copertura delle aree e delle diverse tipologie di rifiuti;
 - g. caratteristiche dei contenitori;
 - h. indicazione delle aree dedicate all'attività oggetto di modifica/integrazione con planimetrie esplicative;
 - i. tempi massimi di stoccaggio;

- j. eventuali tempi di realizzazione;
- k. condizioni contenute nell'Atto autorizzativo e precisazione sul fatto di aver già usufruito o meno di precedenti modifiche non sostanziali.

112) alla chiusura dell'impianto la F.I.D.ECO S.r.l.:

- i) dovrà essere assicurata la messa in sicurezza del sito e il ripristino del luogo, compatibile con la destinazione d'uso del sito stesso, in conformità alla normativa vigente;
- ii) dovrà assicurare la rimozione dall'area dei rifiuti presenti;
- iii) dovrà predisporre controlli sulle matrici ambientali potenzialmente suscettibili di contaminazione determinata dall'attività svolta; nel caso la tipologia dei rifiuti stoccati e/o trattati e le condizioni di esercizio dell'attività consentano di escludere la compromissione delle matrici ambientali, dovrà comunque essere relazionato sulle motivazioni alla base di tale conclusione.

113) la Società F.I.D.ECO dovrà comunicare tempestivamente qualunque variazione all'atto costitutivo dell'impresa, nonché ogni modifica relativa alla compagine rappresentativa della Società medesima. In caso di cessione di attività dovrà esserne tempestivamente data comunicazione da parte della Società F.I.D.ECO e, contestualmente, il subentrante dovrà provvedere a chiedere la voltura dell'autorizzazione, allegando la necessaria documentazione. La Società F.I.D.ECO sarà liberata dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione contestualmente all'esecutività dell'Atto di voltura.

B) di introitare la somma pari a € 320,00, versata dalla F.I.D.ECO. S.r.l. secondo il seguente schema:

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
EN TR ATA	301000 2	0	300162 4	+	320,00					1334	2019		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	320,00								
TOTALE SPESE:				-									

C) di trasmettere il presente provvedimento alla F.I.D.ECO. S.r.l.;

D) di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Genova e alla Regione Liguria;

E) di trasmettere il presente provvedimento all'ARPAL e all'ASL 3 Genovese per i controlli di rispettiva competenza.

RICORDA

che la Società F.I.D.ECO S.r.l. dovrà provvedere alla adozione e messa in atto di tutti i dispositivi in materia di prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro in base alle norme vigenti ed eventualmente secondo le modalità dettate e/o concordate dalla S.C.P.S.A.L. della ASL competente;

che qualora la Società intendesse procedere ad effettuare modifiche non sostanziali allo stabilimento dovrà essere inviata alla Città Metropolitana di Genova preventiva descrizione degli interventi.

La presente autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., ha validità pari ad anni 10 (dieci), a partire dalla data di emanazione del presente Atto.

Almeno 180 giorni prima della scadenza, la Società Risaliti S.r.l. dovrà presentare alla Città Metropolitana di Genova istanza di rinnovo (ex articolo 208, comma 12 del D. Lgs. n.152/2006). L'Autorità competente si esprimerà entro la scadenza dell'autorizzazione. In ogni caso, l'attività può essere comunque proseguita fino alla decisione espressa, solo a seguito di estensione delle garanzie finanziarie prestate.

Per quanto non previsto dal presente Atto in tema di gestione dei rifiuti, si rinvia al D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i. ed ai suoi provvedimenti attuativi presenti e futuri: resta comunque obbligo dell'Azienda attenersi alle eventuali nuove disposizioni legislative in materia di gestione rifiuti.

Sono fatti salvi tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili al caso.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D. Lgs. n.104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento.

**Sottoscritta dal Dirigente
(BRUZZONE MAURO)
con firma digitale**